

LESIONE DEL RAPPORTO PARENTALE.

LA CASSAZIONE APRE ALLA PROVA PRESUNTIVA DEL LEGAME E DEL DANNO

Flora Pirozzi *

Corte di Cassazione, Sez. III, 28 agosto 2024, n. 23300 ¹

In presenza di danno da lesione del rapporto parentale, il danneggiato che abbia subito importanti conseguenze dinamico-relazionali e/o sul piano morale soggettivo, non è tenuto a dimostrare di aver subito un pregiudizio biologico e psicologico, bastando la prova, da fornirsi con ogni mezzo, anche tramite indizi e presunzioni, della mera esistenza del legame affettivo intercorso con la vittima.

SOMMARIO: 1. La vicenda giudiziaria – 2. Fatto dei terzi lesivo della relazione familiare: danno da incisione del rapporto parentale – 3. L'onere della prova del legame e del danno – 4. La quantificazione del danno – 5. Interazione del danno sofferto con il legame vissuto.

1. – Il 5 settembre 2008, mentre rientrava dal lavoro, I.I. fu coinvolta in un grave incidente stradale che le causò danni significativi, con postumi di invalidità permanente inizialmente stimati al 38%. L'incidente avvenne quando il veicolo da lei guidato venne improvvisamente colpito da un altro mezzo proveniente da un passo privato, la cui visibilità era stata compromessa dalla fitta vegetazione. A seguito dell'urto, I.I. perse il controllo dell'auto, andando prima a schiantarsi contro un albero e poi finendo in un fossato.

A seguito del drammatico evento, il marito e il figlio della vittima, B.B. e A.A., avanzarono richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale subito a causa della lesione del loro rapporto parentale con I.I. In primo grado, il Tribunale di Modena riconobbe la responsabilità principale dell'incidente in capo al conducente del veicolo investitore, C.C., attribuendogli l'80% della colpa, mentre il restante 20% venne imputato alla stessa I.I. Inoltre, il Tribu-

* Dottore di ricerca in Diritto privato. Avvocato cassazionista.

¹ Il testo completo, tratto dal sito www.italgiure.giustizia.it, è reperibile su www.giureta.unipa.it/Cass_civ_23300_2024.pdf.



nale accolse la richiesta di B.B. e A.A., riconoscendo il loro diritto al risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale.

La situazione cambiò in secondo grado. La Corte d'Appello di Bologna, accogliendo il ricorso presentato dall'assicurazione Cattolica, negò il risarcimento a B.B. e A.A. La motivazione della Corte si basava sulla necessità di una prova concreta del danno, ritenendo insufficiente il solo riferimento alla gravità delle lesioni e alla convivenza familiare. Secondo i giudici d'appello, per ottenere il risarcimento, il danno doveva essere dimostrato attraverso evidenze medico-psicologiche specifiche quali conseguenze del sinistro incorso alla moglie e madre di B.B. e A.A.

Non condividendo questa decisione, B.B. e A.A. presentarono ricorso in Cassazione, contestando la decisione della Corte d'Appello, sostenendo che il danno da lesione del rapporto parentale non richiede necessariamente una prova clinica diretta, potendo invece essere dimostrato anche tramite presunzioni, considerando la sofferenza morale derivata dalla grave invalidità della congiunta e il conseguente cambiamento delle abitudini di vita e delle dinamiche familiari.

La Corte di Cassazione, con la pronuncia in commento, accolse il ricorso, chiarendo un principio fondamentale: il danno non patrimoniale subito dai familiari di una persona gravemente lesa in un incidente stradale può essere dimostrato attraverso presunzioni e non necessita di una prova medico-scientifica specifica. Secondo la Suprema Corte, la sofferenza e il mutamento della vita quotidiana di chi assiste a un peggioramento così drastico delle condizioni di un proprio caro sono elementi sufficienti per riconoscere il diritto al risarcimento. Secondo la Suprema Corte non è ostativo in tal senso l'art. 1223 c.c., avendo le predette conseguenze natura "immediata" e "diretta" e non si rinviene alcun limite normativo entro cui può essere riconosciuto il danno, non rilevando la gravità della lesione subita dal congiunto. A venire in rilievo, dunque, è solo la prova del danno e cioè della lesione del legame affettivo che si può presumere secondo l'*id quoad plerumque accidit*, ferma restando la prova contraria.

Questa pronuncia rafforza il principio secondo cui il danno non patrimoniale derivante dalla lesione del rapporto parentale può essere accertato anche in base a indizi e circostanze di comune esperienza, senza dover ricorrere a prove biologiche o psicologiche specifiche.

2. – L'estensione sempre crescente del ruolo della responsabilità civile nell'ambito della tutela di interessi non patrimoniali è la causa dell'enorme interesse suscitato, in dottrina e in giurisprudenza, dal c.d. danno da lesione del rapporto parentale che rappresenta una delle voci più rilevanti del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e del c.d. danno alla persona ².

Esso si configura quando un evento illecito causa la morte o la grave compromissione dell'integrità psico-fisica di un congiunto (c.d. vittima primaria), incidendo negativamente sul legame affettivo e sulla sfera relazionale dei familiari (c.d.

² Essenziale, come ben noto, in tema di danno non patrimoniale è stata Cass. sez. un. 11 novembre 2008, n. 26492, cit. in motivazione che, al fine di dirimere un contrasto giurisprudenziale esistente in seno alla Corte stessa, riguardante l'ammissibilità o meno del danno esistenziale quale voce autonoma di danno, ha statuito l'unitarietà ed onnicomprensività della categoria del danno non patrimoniale, non suscettibile di suddivisione al suo interno. Successivamente alle richiamate Sezioni Unite, qualsiasi categorizzazione ha assunto portata meramente descrittiva, spettando al giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato e procedere alla liquidazione dello stesso nel rispetto dei principi dell'integrale risarcimento e del divieto di duplicazione risarcitoria. I principi di diritto sanciti nelle c.d. sentenze di San Martino sono stati solo in parte recepiti dalla successiva giurisprudenza e dalla seguente normativa dal momento che il c.d. "nuovo statuto" del danno non patrimoniale così come tratteggiato nel 2008 è stato frequentemente derogato, rispettivamente, da parte di quella giurisprudenza (Cass. 7 giugno 2011, n. 12408; Cass. 30 giugno 2011, n. 14402; Cass. 13 gennaio 2009, n. 479; Cass. sez. un. 14 gennaio 2009, n. 5579 in tema di danno parentale) che ha continuato ad affermare l'autonomia ontologica del danno morale rispetto al danno biologico e dal legislatore. Dal punto di vista normativo si pensi al d.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181 o alla l. n. 124/2017 che, modificando l'art. 138 cod. ass., ha ricompreso nella nozione di danno non patrimoniale il c.d. danno dinamico-relazionale, dando nuova vita all'ormai tramontato danno esistenziale. È stata proprio da tale situazione che ha poi preso le mosse la Terza sezione civile della Suprema Corte che in data 11 novembre 2019 (Cass. 11 novembre 2019, n. 28994; Cass. 11 novembre 2019, n. 28990; Cass. 11 novembre 2019, n. 28987; Cass. 11 novembre 2019, n. 28989; Cass. 11 novembre 2019, n. 28991; Cass. 11 novembre 2019, n. 28992; Cass. 11 novembre 2019, n. 28985; Cass. 11 novembre 2019, n. 28988; Cass. 11 novembre 2019, n. 28986; Cass. 11 novembre 2019, n. 28993), nel pieno assolvimento della funzione nomofilattica, ha proceduto con le c.d. sentenze-decalogo in materia di *malpractice* medica, così decretando l'inversione di rotta a favore della scindibilità del danno non patrimoniale in singole voci di danno, che comunque denominate, ai fini del risarcimento necessitano di opportuna allegazione probatoria. In dottrina, sull'evoluzione che ha riguardato il danno non patrimoniale nel tempo, tra i tanti, si vedano A. Navarretta, *La Corte costituzionale e il danno alla persona "in fieri"*; in *Giur. it.*, 2003, 1777; M. Barcellona, *Il danno non patrimoniale*, Milano, 2008; G. Cassano, *Danno non patrimoniale nel diritto di famiglia*, Milano, 2008; P. Fava, *La rivitalizzazione costituzionalmente orientata del rapporto obbligatorio: gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale, di quella di legittimità e della scienza giuridica italiana*, in P. Fava (a cura di), *Le obbligazioni. Diritto sostanziale e processuale*, Milano, 2008, I, 159-162; P. Fava, *La responsabilità civile*, Milano, 2009; P. Cendon, *Trattato dei nuovi danni*, Padova, 2011; P. Cendon, *Il*

vittime secondarie)³. Deve considerarsi, infatti, che il predetto danno ricomprende due ipotesi: la perdita e la compromissione del legame affettivo, ipotesi che ricorrono rispettivamente nel caso di morte del familiare per fatto del terzo o di lesione del legame causata da una grave invalidità conseguente al fatto del terzo.

Dato ormai per pacifico il riconoscimento del danno parentale a prescindere da un danno biologico, essendo sufficiente per il suo configurarsi la compromissione della sfera relazionale (affettiva e familiare) di tipo morale soggettivo e/o esistenziale⁴, deve anche ritenersi applicabile l'art. 1223, in connessione con l'art. 2059 c.c.

3. – Un aspetto centrale del danno da lesione del legame parentale su cui dottrina e giurisprudenza si sono soffermate è l'onere della prova del pregiudizio subito.

Posto che l'onere probatorio, ai sensi dell'art. 2697 c.c., ricade sul danneggiato che è tenuto a dimostrare l'effettiva incidenza della lesione sulla propria sfera affettiva e relazionale, la giurisprudenza di legittimità⁵, consapevole del rischio di controversie pretestuose, ha chiarito che il danno parentale non può mai essere considerato *in re ipsa* né desunto automaticamente dal notorio (art. 115 c.p.c.), dovendo, al contrario, essere specificamente dedotto e dimostrato in concreto, anche mediante presunzioni.

danno esistenziale nella giurisprudenza post 2008. Guida pratica dopo le «sentenze di San Martino», Roma, 2013; A. Procida Mirabelli Di Lauro, La responsabilità civile, Torino, 2014.; M. Feola, A. Procida Mirabelli Di Lauro, La responsabilità civile. Contratto e torto, Torino, 2014; C.M. Bianca, La responsabilità, Milano, 2019; P. Cendon, P. Ziviz, Il danno esistenziale: una nuova categoria della responsabilità civile, Milano, 2000; M. Viceconte, Il risarcimento del danno non patrimoniale: la presa di coscienza del valore della persona, Salerno, 2020; G. Cassano, Il nuovo danno alla persona, Milano, 2022; M. Benedetti, Responsabilità e risarcimento, Milano, 2024.

³ L. Berti, *Il nuovo danno parentale: come si valuta e come si liquida*, Milano, 2023; L. Berti, *Il risarcimento del danno parentale*, Milano, 2018; M. Casoria, *Per aspera sic itur ad astra: la risarcibilità del danno "parentale" assurge a principio di ordine pubblico internazionale*, in *Foro it.*, 2014, I, c. 2909 ss.; M. Bona, *Manuale per il risarcimento dei danni ai congiunti*, Roma, 2013; V. Ceccarelli, E. Occhipinti, I. Saredella, *Il danno alla persona derivante dalla lesione di diritti costituzionalmente tutelati: non solo danno morale ed esistenziale*, in *Danno e responsabilità*, 2016, 494 ss.; A. Lorenzetti, *Anche al convivente same-sex spetta il risarcimento del danno per la morte del compagno*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2012, I, 207 ss.

⁴ Cass. 28 agosto 2024, n. 23300, in *Foro it.*, 2024, c. 3012, anche Cass. 11 novembre 2019, n. 28989, cit. in motivazione, *Foro it.*, 2020, 350.

⁵ Tra le tante pronunce si veda Cass. 5 marzo – 28 luglio 2020, n. 16039.

Questa posizione è stata condivisa dalla Corte di Cassazione anche con la sentenza oggetto di nota ⁶ che ha escluso l'essenza *in re ipsa* del danno parentale, così aderendo alla teoria compensativa del risarcimento del danno e distaccandosi da quelle isolate pronunce ⁷ che ammettono la possibilità di risarcire il danno-evento in luogo del danno-conseguenza con un ritorno ⁸ ai danni punitivi, propri di ordinamenti di *common law*.

Quanto alla prova del legame essa deve essere fornita sotto due aspetti: quello della rilevanza *ex se* del legame e della gravità ed effettiva entità del danno subito rispetto ai concreti rapporti intercorrenti tra vittima primaria e vittima secondaria ⁹.

La prova del legame può essere fornita mediante elementi presuntivi idonei a disvelare la maggiore o minore prossimità del legame parentale ¹⁰, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza rilevante.

⁶ Cass. 28 agosto 2024, n. 23300, in *Foro it.*, 2024, c. 3012.

⁷ Pronunce consacrate con Cass. sez. un. 7 febbraio - 5 luglio 2017, n. 16601, in *Foro it.*, 2017, I, 2613.

⁸ Si consideri, infatti, che i c.d. *punitive damages* propri degli ordinamenti di *common law* e attribuiti al risarcimento del danno di una funzione punitiva, non sono del tutto sconosciuti al nostro ordinamento. Nel diritto romano, infatti, esistevano i c.d. danni multipli che assolvevano la medesima funzione punitiva dei moderni *punitive damages*, comportando una sovrapposizione tra illecito civile e illecito penale. A ben riflettere, infatti, dare cittadinanza a simili danni nel nostro ordinamento vuol dire riammettere le c.d. pene private, utilizzando lo strumento risarcitorio non per compensare i danni, ma per punire l'autore del fatto illecito.

⁹ La determinazione dell'entità del risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale segue criteri variabili in base alla prova presuntiva che viene fornita in merito alla gravità delle conseguenze subite dalla vittima secondaria (J. Di Rosa, *Criteri di liquidazione del danno parentale: una questione ancora aperta*, in *Foro it.*, 2020, 1, c. 353; C. Barberio, *Danno da perdita del rapporto parentale: fra danni in re ipsa e danni presuntivi*, in *Danno e Responsabilità*, 2023; J. Alcini, *Londa lunga del danno parentale diretto e tsunami nomofilattici di ritorno*, in *Resp. Civ. e Prev.*, 2022, 976; G. Marcatajo, *Il danno da lesione del rapporto parentale come danno evento esistenziale*, in *Resp. Civ. e Prev.*, 2022, 616; P. Minicangeli, *La liquidazione del danno alla persona: persistenti incertezze ed immutabili esigenze*, in *Dir. di Fam. e delle Pers.*, 2022, 1178; D. Amram, *Pecunia doloris: (ap)prezzare il dolore. il ruolo delle emozioni e dei sentimenti nella responsabilità civile*, in *Riv. It. Med. Leg.*, 2021, 496-497).

¹⁰ Il rapporto di parentela fa presumere la sofferenza per la perdita patita da parte del superstite, ma può essere superato con la prova contraria che consente a controparte di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità¹¹ ha chiarito che il danno non patrimoniale da lesione o perdita del rapporto parentale non deve essere, sebbene il *nomen*, circoscritto ai soli parenti né deve trattarsi dello stabile e stretto legame inteso almeno in termini di convivenza considerato che un simile rapporto, pur costituendo elemento probatorio utile a dimostrare l'ampiezza e la profondità del legame, "non assurge a connotato minimo di esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà, escludendoli automaticamente in caso di sua mancanza"¹². Non deve, dunque, la convivenza essere ritenuta un requisito minimo il cui ricorrere permette il configurarsi del danno parentale o il vincolo di sangue essere ritenuto un elemento imprescindibile, "non incidendo essi negativamente sull'intimità della relazione, sul reciproco legame affettivo e sulla pratica della solidarietà"¹³ profili questi ultimi che possono ricorrere a prescindere¹⁴.

Quanto alla prova del danno non patrimoniale, certamente oggetto dell'onere probatorio può essere la sofferenza interiore e morale soggettiva cagionata dalla lesione del rapporto parentale e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale che ne sia derivata in termini di alterazione delle abitudini di vita e di rinuncia a rapporti e ad attività precedentemente praticate¹⁵.

La prova del danno è prevalentemente presuntiva: la giurisprudenza parte dal fatto noto della gravità e della natura delle lesioni, nonché dal grado di parentela tra la vittima primaria e quella secondaria, per risalire alla sussistenza del pregiudizio subito.

¹¹ Tra tutte si veda Cass. 29 settembre 2023, n. 27658.

¹² Cass. 29 settembre 2023, n. 27658.

¹³ Cass. 29 settembre 2023, n. 27658. Nello stesso senso Cass. 18 aprile 2023, n. 10335.

¹⁴ Ne deriva che in presenza, ad esempio, di un vincolo di sangue o di un rapporto di convivenza, il convenuto possa superare con la prova contraria la presunzione del danno parentale, dimostrando che vittima e superstite non erano in buoni rapporti, erano ormai affettivamente lontani e così via. A riguardo si veda Cass. 15 luglio 2022, n. 22397.

¹⁵ In giurisprudenza si veda Cass. 4 febbraio 2020, n. 2461: "(...) a differenza del danno biologico, il danno morale, ossia la sofferenza soggettiva, non avente fondamento medico legale, sfugge per definizione ad una valutazione aprioristica, ma deve essere allegato, provato e valutato nella sua concreta, multiforme e variabile fenomenologia che nessuna ragione logica, oltre che nessun fondamento positivo, consente di rapportare in termini standardizzati alla gravità della lesione all'integrità psicofisica". In dottrina, F. Di Ciommo, *Tanto tuonò che piovve. La Cassazione abbandona le tabelle milanesi ritenendole inadeguate a considerare il danno morale*, in *Foro it.*, 2020, I, 2014; G. Ponzanelli, *La crisi delle tabelle milanesi: l'intervento della Cassazione*, in *Danno e resp.*, 2020, 223 ss.

Alcuna distinzione d'altronde sembrerebbe avere ragion d'essere rispetto al danno avvertito dalla vittima dal momento che il fatto del terzo rileva nella sua plurioffensività e capacità di ledere in maniera immediata e diretta (*ex art. 1223 c.c.*) più soggetti, senza pertanto rinvenirsi alcuna ragione logica per differenziare gli oneri probatori: se per la vittima lesa dal fatto è ammessa la possibilità di ricorrere alle presunzioni, non si rinviene motivo per cui i parenti della stessa, pur lesi *iure proprio* nella loro sfera giuridica soggettiva, non possano altrettanto avvalersi delle presunzioni¹⁶.

La soluzione risulta equa e giusta laddove evita che congiunti stretti, quali genitori e figli, coniugi, conviventi, fratelli e sorelle, pur essendo stati pregiudicati in maniera significativa dal danno parentale, non riescano a provare il danno parentale, rimanendo esclusi dal risarcimento¹⁷. Il giudice può, dunque, desumere il danno dalla semplice esistenza del rapporto di parentela, salvo prova contraria che dimostri la mancanza di un effettivo legame affettivo¹⁸.

Per mantenere un certo rigore nella valutazione del danno parentale, evitando il rischio di automatismi risarcitori, la giurisprudenza¹⁹ ha ritenuto necessario combinare la presunzione con elementi concreti attestanti, da un lato,

¹⁶ Cass. 21 aprile 2021, n. 10579 in *Foro it.*, 2021, I, c. 2017 anche Cass. 8 aprile 2020, n. 7748, cit. in motivazione, *Foro it.*, 2020, 9, I, c. 2714; Cass. 18 maggio 2017, n. 12470. In dottrina F. Bocchini, *Stati familiari*, Milano, 2020, 542 che ricorda che il rapporto parentale travalica i confini della comunità familiare per far valere verso i terzi la lesione della relazione familiare in atti, rivendendosi un ennesimo caso in cui prevale la sostanza dello stato familiare sulla formalità dello stesso.

¹⁷ In dottrina G. Alpa, *Danno in re ipsa e tutela dei diritti fondamentali (diritti della personalità e diritto di proprietà)*, in *Resp. civ. prev.*, 2023, 6; P. Ziviz, *Danno da lesione del rapporto parentale: no alla valutazione puramente equitativa*, in *www.personaedanno.it*.

¹⁸ Cass. 17 maggio 2023, n. 13540, cit. in motivazione, che richiama le storiche pronunce "San Martino" di Cass. sez. un. 11 novembre 2008, n. 26492, cit. in motivazione ha chiarito che il danno non patrimoniale può essere risarcito anche in assenza di un pregiudizio biologico, purché sia dimostrata la lesione di un interesse costituzionalmente protetto, come il diritto alla famiglia.

¹⁹ Cass. 20 gennaio 2023, n. 1752, cit. in motivazione, anche Cass. 24 aprile 2019, n. 11212 in *Foro it.*, 2019, 11, I, c. 3670. La giurisprudenza accerta l'esistenza del danno, risalendo da elementi noti, quali la gravità e la natura delle lesioni subite dalla vittima primaria, nonché il legame di parentela con la vittima secondaria. Sebbene sia naturale che qualsiasi problema di salute, anche di lieve entità, possa generare ansia e preoccupazione nei familiari, tuttavia esso non risulta di per sé sufficiente a configurare un danno non patrimoniale risarcibile. A tal fine, infatti, è necessario, da un lato, che la lesione incida concretamente sullo svolgimento del rapporto parentale (Cass. sez. un., 1 luglio 2002, n. 9556, in *Foro it.*, 2002, I, 3060) e, dall'altro, che tale compromissione superi una soglia di gravità tale da rendere meritevole la tutela dell'ordinamento.

la qualità e la stabilità del legame affettivo e dall'altro la gravità della lesione sul parente prossimo. Non è, però, pienamente di tale avviso la Cassazione con la pronuncia del 28 agosto 2024, n. 23300²⁰ perché se è vero che evidenzia l'importanza del "rapporto di stretta parentela" che deve intercorrere tra la vittima e i suoi familiari²¹ e che consente di presumere l'esistenza del danno parentale a questi ultimi derivato dal fatto del terzo che ha colpito il congiunto, dall'altro chiarisce che non si rinviene alcuna norma che imponga, ai fini del riconoscimento del risarcimento, che il danno biologico derivato alla vittima sia particolarmente elevato, comportando un'importante percentuale di invalidità, essendo sufficiente la prova del solo danno parentale.

4. – Nell'ordinamento giuridico italiano, il tema della quantificazione del danno è tornato di attualità con la pubblicazione, nel giugno 2022, di una nuova edizione delle tabelle per la quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale da parte dell'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano²². L'aggiornamento mira a recepire i principi espressi dalla Corte di Cassazione degli ultimi anni, in materia, per i casi di perdita del genitore, figlio/a o coniuge (o assimilati), di decesso di fratelli/sorelle e nipoti. Come può notarsi, diversamente dalle tabelle di Roma²³, quelle di Milano non contemplano la specifica ipotesi del danno da lesione del rapporto parentale, prendendo in considerazione solo la perdita e rimettendo agli interpreti l'estensione dei criteri utilizzati anche per il risarcimento del danno derivante da lesione²⁴.

²⁰ Cass. 28 agosto 2024, n. 23300, in *Foro it.*, 2024, c. 3012.

²¹ Cass. 11 novembre 2019, n. 28989 in *Foro it.*, 2020, 350 elenca le ipotesi minore o maggiore di prossimità formale del legame parentale; coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino.

²² A dover essere richiamate sono anche le tabelle del Tribunale di Roma che contemplano sia l'ipotesi di perdita che di lesione del rapporto parentale.

²³ Le tabelle di Roma, con riferimento alla lesione del rapporto parentale, considerano i seguenti tre fattori: o il grado di parentela con la vittima primaria dell'illecito, il numero di soggetti che necessitano di assistenza, l'età della vittima primaria e quella della vittima secondaria. Il punteggio ottenuto viene, quindi, moltiplicato per un coefficiente individuato in base al numero di familiari per i quali si riconosce il diritto al risarcimento. Successivamente, il valore così ottenuto viene moltiplicato per il valore del punto base, che comprende sia la componente morale sia quella dinamico-relazionale. Infine, la cifra risultante viene moltiplicata per il grado di invalidità permanente riconosciuto alla vittima primaria dell'illecito.

²⁴ M. Bussani, *L'illecito civile*, in *Tratt. dir. civ. del Consiglio Nazionale del Notariato*, Napoli, 2020, 782 ss., il quale passa sinteticamente in rassegna le prassi operative che "una volta apprezzata l'entità

Tra le varie osservazioni avanzate in dottrina²⁵, vi è quella secondo cui le tabelle non distinguono chiaramente le componenti morale e dinamico-relazionale del danno parentale e che sebbene il criterio della qualità e dell'intensità della relazione affettiva mira a garantire l'equità verticale, non è in tal senso una condizione necessaria e sufficiente: "necessaria" perché il medesimo obiettivo può essere raggiunto anche per altre vie e "sufficiente" perché necessita che la liquidazione del risarcimento avvenga in modo coerente e non disomogeneo come di fatto accade in assenza di istruzioni ulteriori e sufficientemente precise²⁶.

In seguito alla recente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2025 del D.P.R. 13 gennaio 2025 n. 12 che approva il Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto lesa, in vigore dal 5 marzo 2025, il sistema del risarcimento del danno alla persona è stato ulteriormente rivisto. Al di là del sistema di risarcimento del danno biologico, la riforma ha inciso anche sulla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale laddove non tratta in maniera specifica della sua liquidazione secondo il sistema a punti usato sino ad ora dalla giurisprudenza e rinvenibile nelle tabelle²⁷ (età dei soggetti, grado di parentela, convivenza, ecc...), così creando terreno fertile per interpretazioni giurisprudenziali non uniformi con le conseguenze di cui si diceva prima in termini di liquidazioni non coerenti ed uniformi tra loro²⁸.

del danno non patrimoniale (e non biologico) con l'aiuto delle tabelle meneghine, procedono a definire la somma dovuta 'personalizzandola' sulla base di indici variegati, attinenti, fra l'altro, a: la gravità dell'illecito, l'età del danneggiato, la durata del patimento da costui sofferto, le condizioni economiche delle parti, nonché – per il danno da rimbalzo – la vicinanza delle relazioni tra vittima primaria e secondaria”.

²⁵ R. Pardolesi, R. Simone, *Doppia dimensione del danno da perdita del rapporto parentale: una proposta pratica*, in *Danno e Responsabilità*, 2022, 15; M. Franzoni, *Le Tabelle milanesi sul danno parentale*, in *Danno e resp.*, 2022, 548.

²⁶ A. Parziale, *Risarcimento del danno parentale, tra parità di trattamento e specificità de caso concreto: spunti comparatistici per una possibile razionalizzazione*, in *Riv. it. di med. leg. e del dir. in campo sanitario*, 3, 483 fa notare che il rischio è di compromettere anche l'equità orizzontale, essendo eccessiva la discrezionalità rimessa al giudice, non adeguatamente perimetrata, che può indurre quest'ultimo a valutazioni differenti caso per caso.

²⁷ Tabella di Milano 2024: valore punto 3.911 euro; tabella di Roma 2023: valore punto tra 9.806,70 e 11.356,15 euro.

²⁸ Il vuoto della Tabella Unica Nazionale desta stupore dal momento in cui non è in linea con

Si pensi, ad esempio, che ad oggi una prassi in uso è quella di liquidare il danno parentale in misura pari ad una frazione del danno morale liquidato alla vittima primaria. Questo criterio è divenuto di difficile applicazione dopo che è stata sancita la necessità di sussumere i pregiudizi morali nell'ambito della liquidazione del danno biologico con la conseguenza che per determinare il danno patito dalla vittima secondaria si deve scomputare dal danno biologico liquidato alla vittima primaria quella parte di esso destinata a ristorare le sofferenze morali.

Un cambio di rotta è stato certamente registrato da quell'orientamento giurisprudenziale²⁹ che da tempo ha chiarito che il danno morale deve essere considerato quale voce autonoma di danno, non essendo un duplicato del danno biologico.

In ogni caso la giurisprudenza di legittimità, ugualmente a quanto statuito dalla pronuncia del 28 agosto 2024, n. 23300, ha ricordato che spetta ai giudici di merito valutare caso per caso, tenendo conto di una serie di fattori: il grado di invalidità patito dalla vittima primaria; il grado di parentela tra vittima primaria e secondaria; il mutamento delle condizioni e della qualità della vita della vittima secondaria; l'età dei soggetti coinvolti; la convivenza; la sopravvivenza di altri congiunti³⁰.

5. – La sentenza in commento³¹ chiarisce che il danno può essere risarcito integralmente, nel duplice aspetto di sofferenza soggettiva e mutamento delle abitudini di vita, purché sia dimostrata l'esistenza del legame affettivo da cui presumere l'esistenza del danno stesso.

La sentenza ribadisce che il danno da lesione del rapporto parentale è risarcibile anche in assenza di una lesione psicofisica specifica, ampliando le possibilità di risarcimento per i familiari delle vittime di sinistri.

quelle che sono le esigenze palesate dal legislatore degli ultimi tempi (si pensi alla Riforma Cartabia) in termini di celerità, riduzione dei tempi della giustizia civile e deflazione, così come richiesto dal Piano Nazionale di Ripresa e resilienza. Creare, infatti, a monte dei criteri di liquidazione del danno non patrimoniale razionali ed efficienti consente, seppur indirettamente, un modo per contribuire alla "causa" della riduzione dei tempi della giustizia civile.

²⁹ Di cui, la pronuncia di Cass. 24 gennaio 2025, n. 17886 rappresenta una delle più recenti statuizioni.

³⁰ Cass. 22 febbraio 2020, n. 8827.

³¹ Cass. 28 agosto 2024, n. 23300, in *Foro it.*, 2024, c. 3012.

Viene confermata la rilevanza della prova presuntiva per dimostrare il danno non patrimoniale, facilitando l'onere probatorio a carico dei ricorrenti.

La decisione della Corte di Cassazione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale che tende ad ampliare la possibilità di riconoscere i danni morali derivanti dalla lesione di rapporti affettivi e relazionali. Sebbene in passato la giurisprudenza abbia richiesto una lesione fisica o psicologica per giustificare il risarcimento³², questa sentenza va verso una maggiore apertura nella valutazione dei danni, tenendo conto della realtà sociale e psicologica dei legami familiari.

Tuttavia, la possibilità di ricorrere alla prova presuntiva per dimostrare la sofferenza derivante dalla lesione del rapporto parentale potrebbe sollevare alcune criticità, soprattutto in relazione alla difficoltà di accertare il danno con sufficiente certezza. La prova presuntiva, se da un lato amplia le possibilità di risarcimento, dall'altro comporta il rischio di una valutazione più soggettiva e meno oggettiva del danno subito.

Inoltre, la Cassazione sembra spostarsi verso una concezione più ampia della sofferenza morale, che include non solo il danno fisico o psicologico diretto, ma anche le ripercussioni sulle dinamiche familiari. Sebbene questo approccio possa favorire una protezione più completa dei diritti degli individui, è fondamentale che vengano definiti con maggiore chiarezza i criteri per la valutazione del danno da lesione del rapporto parentale, per evitare che si creino incertezze in fase di accertamento.

Il principio affermato dalla Cassazione risponde all'esigenza di proteggere e tutelare i diritti inviolabili legati ai rapporti familiari, che sono una componente essenziale del benessere psicologico, morale, esistenziale e materiale di ogni individuo. In tal modo, la Corte riconosce che la sofferenza derivante dalla lesione di un legame parentale è altrettanto degna di tutela rispetto ad altri danni non patrimoniali.

Tuttavia, restano alcune perplessità riguardo alla soggettività della valutazione del danno e alla necessità di una definizione più precisa dei criteri di risarcimento, pena l'equità nella determinazione del danno.

Resta aperta la questione della corretta quantificazione del danno e dei criteri da applicare per garantire un risarcimento equo e non eccessivamente discrezionale, rimanendo il bilanciamento tra presunzione e accertamento

³² Cass. 4 giugno 2015, n. 11581.

concreto un punto critico che richiede un'attenta valutazione da parte dei giudici per evitare distorsioni nell'applicazione del principio risarcitorio.

Potrebbero, in tal senso, essere di ispirazione le esperienze straniere. In alcuni Paesi (Belgio, Croazia, Paesi Bassi e Spagna), ad esempio, le cui diverse tabellazioni associano variamente delle somme fisse a una serie di tipologie di rapporti familiari rilevanti e contengono una clausola residuale per i rapporti non previsti specificamente. Sono, comunque previsti dei margini di personalizzazione degli importi risarcitori stabiliti in maniera fissa laddove rilevino, sotto il profilo economico, particolari circostanze individualizzanti. In altri Paesi (si pensi alla Francia e alla Finlandia), invece, vengono individuati dei *range* valoriali che rappresentano degli importanti limiti, in termini di minimo e massimo, alla discrezionalità del legislatore. Un meccanismo quest'ultimo, d'altronde, già noto al nostro legislatore penale.

In coerenza con un filone di valorizzazione delle comunità affettive oltre le documentazioni, anche la determinazione del danno risarcibile andrebbe correlata alla specificità della relazione lesa o compromessa, nella consapevolezza che ogni erosione di relazione opera in modo diversificato in ragione della intensità di affettività e di progetto di vita coinvolti. In tal senso si auspica un indirizzo interpretativo di rilevazione in fatto delle relazioni lese e di valutazione funzionale dei danni sofferti.

Abstract

La sentenza della Corte di Cassazione, terza sezione civile, 28 agosto 2024, n. 23300, consolida l'evoluzione giurisprudenziale in materia di danno da lesione del rapporto parentale, riconoscendo quest'ultimo come danno non patrimoniale autonomo e non subordinato all'esistenza di una lesione biologica, configurabile, con l'emersione di un fenomeno presuntivo. Superando l'interpretazione restrittiva dell'art. 1223 c.c., la Corte afferma che la violazione dell'interesse all'intangibilità delle relazioni familiari costituisce una lesione di un diritto di rango costituzionale (artt. 2, 29 e 30 Cost.) e che il pregiudizio affettivo, morale e relazionale derivante da un fatto illecito è risarcibile *iure proprio*.

In applicazione del principio di causalità adeguata, il danno parentale viene qualificato come conseguenza immediata e diretta dell'illecito, configurando un fatto plurioffensivo che incide su più sfere giuridiche individuali. La nota mette in luce il progressivo affrancamento del danno parentale dal danno biologico e la crescente rilevanza costituzionale della tutela dei legami familiari nella giurisprudenza più recente.

The ruling of the Court of Cassation, Third Civil Section, dated August 28, 2024, No. 23300, consolidates the evolution of case law regarding damages resulting from the violation of parental relationships, recognising the latter as an independent non-pecuniary damage and not dependent on the existence of a biological injury, which can be constituted by the emergence of a presumptive phenomenon. Going beyond the restrictive interpretation of Article 1223 of the Italian Civil Code, the Court affirms that the violation of the interest in the inviolability of family relationships constitutes a violation of a constitutional right (Articles 2, 29, and 30 of the Constitution) and that the emotional, moral, and relational harm resulting from an unlawful act is compensable *iure proprio*.

In application of the principle of adequate causality, parental harm is classified as an immediate and direct consequence of the unlawful act, constituting a multiple-offense act that impacts multiple individual legal spheres. The note highlights the progressive separation of parental damage from biological damage and the growing constitutional relevance of the protection of family ties in recent jurisprudence.